

Determinazione n. 63/2004

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 settembre 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

visto l'articolo 8, comma 8 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che sottopone l'Istituto nazionale della Previdenza sociale al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479;

visto il conto consuntivo dell'Ente, relativo all'esercizio finanziario 2002; nonché le annesso relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente di Sezione dott. Giuliano Mazzeo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2002 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di previdenza sociale l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente.

L'ESTENSORE

f.to Giuliano Mazzeo

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) PER L'ESERCIZIO 2002

SOMMARIO

Premessa. – 1. L'evoluzione della normativa – 2. L'organizzazione dell'Istituto: 2.1. Gli organi. 2.2. Il problema del sistema duale. 2.3. Il funzionamento degli Organi. 2.4. I compensi degli Organi. 2.5. Spese di rappresentanza. – 3. L'assetto strutturale: 3.1. Evoluzione e razionalizzazione dell'assetto organizzativo. 3.2. Decentramento funzionale e territoriale dell'Istituto. 3.3. L'attività di vigilanza. 3.4. Il sistema dei controlli interni. 3.5. L'emissione generalizzata dell'estratto conto. 3.6. L'informatizzazione dei servizi. 3.7. Le consulenze. 3.8. Il contenzioso. 3.9. L'acquisizione di beni e servizi. – 4. Il personale: 4.1 Il personale non dirigente. 4.2. La dirigenza. 4.3. Gli interventi assistenziali. 4.4. Il costo del personale. – 5. I risultati della gestione finanziaria: 5.1. Generalità. 5.2. La gestione finanziaria: 5.2.1. I bilanci dell'Istituto. 5.2.2. La gestione finanziaria di competenza. 5.2.3. La gestione finanziaria di cassa. 5.2.4. La situazione amministrativa. 5.2.5. Le entrate e le spese di parte corrente. – 6. La situazione economico-patrimoniale: 6.1. Il conto economico. 6.2. La situazione patrimoniale generale. 6.3. Le poste attive e passive della situazione patrimoniale. 6.4. L'eliminazione dei residui. 6.5. La cessione e cartolarizzazione dei crediti: 6.5.1. L'accumulo dei crediti contributivi. 6.5.2. Le operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti. 6.6. La gestione del patrimonio immobiliare. 6.6.1. La gestione della società IGEL. 6.6.2. La dismissione del patrimonio immobiliare. 6.7. La costituzione della Società Italiana Servizi Previdenza Integrativa (S.I.S.P.I. Spa). 6.8. Stabilimenti termali. 6.9. Gli investimenti mobiliari. – 7. I risultati delle singole gestioni. – 8. La gestione finanziaria dell'INPS negli anni 2003 e 2004: 8.1. I risultati previsionali. 8.2. L'evoluzione della spesa pensionistica. – 9. L'andamento della spesa pensionistica e prospettive di riforma. – 10. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) PER L'ESERCIZIO 2002.**

PREMESSA

La gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha formato oggetto di relazione al Parlamento sino all'esercizio 2001 (vedi, Atti Parlamentari-XIV legislatura-Senato della Repubblica -documento XV, n.158).

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione relativa all'esercizio finanziario 2002.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (artt.1, comma 1 e 8 della legge 9 marzo 1989 n.88).

Il controllo esterno sulla gestione dell'INPS è esercitato dalla Corte – che riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Istituto – con le modalità previste dall'art.12 della legge 21 marzo 1958 n.259 e dell'art.3 della legge 14 gennaio 1994 n.20, delegando a tal fine un magistrato collocato in posizione di fuori ruolo presso l'Ente (artt.8 comma 7 e 10 comma 9 della legge n.88 del 1989.)

Il consuntivo in esame è corredato dalle relazioni dell'Ente e illustra ampiamente i vari aspetti della gestione ed i principali provvedimenti normativi che hanno inciso sull'attività svolta.

A tale documento ed alla relazione del Collegio sindacale si fa riferimento per quanto non specificatamente considerato nel presente referto che tiene conto, come di consueto, anche degli eventi di maggior rilievo verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio di riferimento.

1- L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

La produzione normativa relativa all'anno 2002 e seguenti, già in parte illustrata in dettaglio nel precedente referto, è stata rivolta, prevalentemente, verso obiettivi di ottimizzazione della gestione di flussi di spesa, in considerazione dei vincoli finanziari stabiliti a livello comunitario, ma anche verso una progressiva modernizzazione degli assetti organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni, sia in termini di risorse umane, sia di innovazione tecnologica e ordinamentale. Inoltre, si evidenzia il consolidamento della tendenza all'unificazione delle procedure di acquisizione di beni strumentali o di servizi necessari per il processo produttivo del settore pubblico, nella direzione di una maggiore efficienza, compatibilmente con l'esigenza di controllo e razionalizzazione della spesa.

Di rilievo è anche la normativa che ha riguardato il completo riassetto del mercato del lavoro, nelle diverse fasi dell'incontro tra domanda e offerta, in quella dell'inserimento delle fasce di lavoratori svantaggiati o tendenzialmente esclusi, in quella della riqualificazione dell'offerta, in termini formativi e di preparazione professionale, nonché le disposizioni tese a rendere flessibile l'utilizzazione dei lavoratori stessi attraverso nuove tipologie contrattuali o il maggior utilizzo delle forme atipiche già esistenti, sulla base delle previsioni dei contratti collettivi, nel costante recupero della normazione concertata tra le parti sociali.

L'illustrazione seguente dei provvedimenti interessanti l'attività dell'Ente è stata organizzata attraverso una suddivisione corrispondente agli ambiti istituzionali ed agli argomenti di cui si tratta.

Finanza Pubblica

In materia di razionalizzazione della finanza pubblica, si segnala la Legge 31 ottobre 2002 n. 246 con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

La legge è finalizzata, da un lato a correggere l'andamento dei conti pubblici nel 2002, dall'altro a introdurre misure strutturali tese a garantire il rispetto delle norme costituzionali in materia di copertura.

Le misure della Finanziaria (Legge 27 dicembre 2002, n. 289) per il 2003 sono volte ad assicurare, da un lato la stabilità e la crescita, dall'altro la razionalizzazione delle spese, nonché a rendere più flessibile la gestione del bilancio.

Va ricordata la riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, nonché la previsione di una deduzione finalizzata a garantire la progressività dell'imposizione.

Per quanto riguarda, più in particolare, il concordato ai fini previdenziali il comma 9 dell'art. 7 prevede che gli imponibili definiti rilevano ai fini del versamento dei contributi previdenziali nella

misura del 60% della parte che eccede il minimale reddituale, ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso e non sono dovuti interessi e sanzioni.

In materia di razionalizzazione di spese, è disposta una generale riduzione delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno 2003 relative alle spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria.

La disposizione si applica anche agli enti pubblici economici.

In particolare, per gli enti previdenziali pubblici è prevista la riduzione delle proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10% rispetto al consuntivo del 2001.

Per quanto attiene alle dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni, vengono introdotte una serie di disposizioni dirette a razionalizzare la struttura dei ruoli organici delle singole Amministrazioni in relazione al processo di riforma delle amministrazioni statali, delle disposizioni di riordino di specifici settori, al trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali, nonché ai processi di razionalizzazione ed esternalizzazione previsti dalla legge finanziaria per il 2002.

Anche per il 2003 è stato confermato il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per tutte le Amministrazioni Pubbliche, fatta eccezione per le assunzioni relative a figure professionali non fungibili, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle figure protette.

In deroga al suddetto blocco, per procedere alle assunzioni motivate da particolari esigenze di funzionalità dei servizi, previo esperimento delle procedure di mobilità, è stato costituito un apposito fondo con uno stanziamento annuo a regime di 220 milioni di euro.

Pertanto, l'Istituto è stato autorizzato, con D.P.R. 31 luglio 2003, a procedere all'assunzione di n. 92 unità lavorative per l'anno 2003, nell'ambito dell'Area professionisti legali dell'I.N.P.S.

Per quanto riguarda le misure di carattere previdenziale, si prevede, per l'anno 2003, a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge n.88/1989, lo stanziamento della complessiva somma di 532,59 milioni di euro.

La legge n.335/95 stabilisce che l'importo da trasferire all'I.N.P.S. dal bilancio dello Stato venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art.59, comma 34 della legge n.449/97 a titolo di concorso dell'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla legge n.222/1984.

Di conseguenza il predetto importo è così ripartito:

a) per 426,75 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale dei minatori, dell'ENPALS;

b) per 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui all'art.59, comma 3 della legge n.449/97.

Nel 2003 la quota assistenziale a carico dello Stato per le gestioni di cui alla lettera a) è di 14.651,01 milioni di euro; per quanto riguarda la lettera b) la quota è di 3.620,33 milioni di euro.

In ordine alle somme da ripartire tra le gestioni con Conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione del CD/CM per i trattamenti liquidati ante 1.1.1989 e delle somme attribuite al Fondo Minatori ed ENPALS.

L'art. 38 comma 9 della predetta legge n. 449, prevede la sospensione per un periodo di 18 mesi a far tempo dall'1.1.2003 del termine di prescrizione per le contribuzioni di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, (dieci anni ridotto a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 ex articolo 3, comma 9, lettera a, secondo periodo della legge n.335/1995), nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1 della legge n. 335/95. Inoltre, e' stata introdotta una nuova disposizione che consente, ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge n.448/2001, previa verifica delle condizioni reddituali, l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge n.544/1988 e successive modificazioni, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro per tredici mensilità.

Il livello di reddito equivalente di ciascun paese viene determinato ogni anno con decreto del Ministero del Lavoro (per il 2003, è stato stabilito con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 maggio 2003).

In applicazione di quanto previsto dal decreto-legge n.194/2002 convertito in legge 31 ottobre 2002 n. 246, si provvede ad integrare il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato.

Tale integrazione è effettuata tenendo conto non solo della dinamica dei prezzi ma anche di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente.

Pertanto ai fini di quanto disposto dalla citata legge, si prevede la copertura dei maggiori oneri rilevati nel confronto dal bilancio dello stato programmatico ed il bilancio a normativa vigente.

L'integrazione prevista è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003; 799 milioni di euro per il 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dal 2005.

All'art. 39 della legge finanziaria vengono destinate ad altre finalizzazioni di spesa le economie derivanti dall'attuazione dell'art. 38 della legge finanziaria per il 2002.

Infatti, il numero complessivo degli effettivi beneficiari degli incrementi delle pensioni sociali disposti dall'articolo 38 della legge finanziaria per il 2002 risulta essere pari a circa 1.767.000 a fronte dei 2.139.000 previsti.

Il minor numero dei beneficiari comporta economie per 516 milioni di euro che concorrono al finanziamento degli oneri derivanti dai pensionamenti dei lavoratori esposti all'amianto, nonché al rifinanziamento del Fondo per le politiche sociali e del fondo per l'occupazione.

La disposizione prevede, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri per pensionamenti anticipati di lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono l'amianto, l'integrazione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della legge n.257/92, per un importo pari a 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e 658 milioni di euro a decorrere dal 2005.

E' stata prevista, inoltre, una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 38, per cui viene disposto che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati non può superare la differenza tra 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo o della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.

Inoltre, il limite reddituale di 6.713,98 euro posto come requisito per l'incremento della pensione e l'importo di 516,46 euro sono aumentati, per gli anni successivi al 2002, in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle pensioni del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Si prevede, altresì, l'estensione dell'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico di cui all'articolo 80, comma 25, della legge n.338/2000 anche ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive.

La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati.

In materia di cassa integrazioni guadagni, mobilità e contratti di solidarietà si prevede che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque fino al 31 dicembre 2003 e nel limite della spesa complessiva di 376.433.539 euro per l'anno 2003, il Ministero del lavoro può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già previsti da disposizioni di legge, nonché concessioni dei suddetti trattamenti peraltro già definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 3° giugno 2003. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20%.

Considerata la crisi che ha colpito il settore automobilistico italiano nel 2002 - 2003, sono state previste una serie di misure a favore delle imprese industriali dell'indotto automobilistico, in particolare:

- è autorizzata la cassa integrazione ordinaria per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi oppure per più periodi non consecutivi entro il limite dei 24 mesi;
- ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione dell'orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale;
- i suddetti periodi di integrazione salariale non rilevano nel computo del triennio massimo in cinque anni di cui alla legge n.223/91.

L'art. 42 della legge finanziaria ha previsto la soppressione dell'INPDAl ed il conseguente trasferimento delle sue strutture e funzioni all'INPS che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Inoltre si stabilisce anche la contestuale iscrizione dei soggetti assicurati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS con evidenza contabile separata.

Il comma 3 prevede che le regole del sistema pensionistico INPDAl siano uniformate a quelle del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti con il criterio del pro-rata a decorrere dall'1-1-2003. Per quanto riguarda il calcolo della pensione verranno applicate le aliquote di rendimento e le fasce retributive in vigore presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria. La novità più rilevante per i dirigenti di azienda che godono del sistema retributivo consiste nell'abolizione del massimale contributivo.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le retribuzioni vengono integralmente sottoposte a contribuzione consentendo così anche un aumento della misura della futura pensione.

Invece i titolari di reddito medio-bassi che attualmente godono di un sistema di calcolo della pensione per fasce di retribuzione un po' più favorevole rispetto ai criteri INPS perderanno il regime di maggior favore.

Il personale in servizio presso l'INPDAl viene trasferito all'INPS con lo stesso trattamento giuridico ed economico.

Viene stabilito il trasferimento, a carico del bilancio dello Stato, di una somma variabile (1.041 milioni di euro per l'anno 2003, 1.055 per l'anno 2004, 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005) a titolo di anticipazione di Tesoreria in relazione agli iscritti provenienti dall'INPDAl.

Di rilievo è la disposizione prevista dall'art. 44, che ha disposto la totale cumulabilità tra la pensione di anzianità e i redditi da lavoro in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età possedute all'atto del pensionamento.

La piena cumulabilità viene consentita a condizione che all'atto del pensionamento la persona abbia maturato 58 anni di età anagrafica e 37 anni di contributi.

Pertanto, il titolare di pensione liquidata con tali requisiti non è più soggetto ad alcuna riduzione del trattamento sia in caso di reimpiego come dipendente sia di attività autonoma.

Per coloro che sono già pensionati di anzianità alla data dell'1-12-2002, si prevede di poter accedere al regime di totale cumulabilità versando un importo pari al 30% della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, al netto del trattamento minimo, moltiplicato per il numero risultante dalla differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei suddetti requisiti posseduti alla data del pensionamento.

Si prevede l'aumento per l'anno 2003 di 2,5 punti percentuali dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione per gli iscritti alla gestione separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge n.335/95 e successive modificazioni, titolari di pensione diretta.

Un ulteriore aumento di uguale importo è previsto per il 2004.

Altre disposizioni sono dirette ad introdurre criteri di rigorosa verifica dei requisiti reddituali ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS ai titolari residenti all'estero.

E' quindi prevista la richiesta di una certificazione probatoria rilasciata dalle autorità del paese di residenza. Le condizioni di equivalenza dei redditi, le certificazioni e i casi in cui è possibile accettare l'autocertificazione sono state definite con decreto interministeriale 12 maggio 2003.

Le economie derivanti dalle precedenti disposizioni affluiscono ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e utilizzate per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n.137/2001, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

Previdenza

Va rilevata l'adozione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57, di attuazione alla normativa in tema di totalizzazione dei periodi assicurativi, disciplinata dall'art. 71 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

La normativa consente a chi, sebbene iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, a forme sostitutive, esclusive od esonerative della stessa ovvero a forme di previdenza gestite dagli enti privatizzati di cui al D. Lgs. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, non abbia maturato l'anzianità contributiva necessaria ad ottenere il trattamento pensionistico presso una delle stesse forme, di "totalizzare" i periodi di anzianità contributiva maturati presso le singole gestioni al fine di ottenere la liquidazione della pensione autonoma, sia essa di vecchiaia o di inabilità.

Si ricorda, anche, il Decreto del 13 gennaio 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante norme in materia di modalità e termini per il conseguimento dell'indennità una tantum ai superstiti ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'indennità una tantum spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo.

L'indennità una tantum secondo il presente decreto compete ai superstiti:

- per i quali non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- che non hanno diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- che, alla data del decesso dell'assicurato, si trovano nelle condizioni reddituali utili per beneficiare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995.

In materia previdenziale si osserva che, di recente, è stata emanata la Legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e delega al governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno della previdenza complementare e dell'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e di assistenza obbligatoria. Con questa Legge si intende riordinare la disciplina del sistema previdenziale attraverso alcune direttrici principali quali:

- Tutela dei diritti pensionistici acquisiti ed incentivi alla permanenza al lavoro con garanzia del diritto di ottenere, in ogni caso, le prestazioni pensionistiche già maturate.
- Misure di sostegno alla previdenza complementare.
- Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria.

Tra i provvedimenti contingenti, vanno segnalate le provvidenze in favore delle categorie di lavoratori ed imprese colpite da eventi meteorologici funesti, e le incentivazioni all'assunzione di lavoratori per quanto riguarda le grandi imprese in crisi, oltrechè le misure tese a favorire il prepensionamento di lavoratori socialmente utili e di quelli in mobilità lunga.

Lavoro

Di rilievo è l'approvazione della legge 14.2.2003, n. 30 contenente deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro cui ha fatto seguito l'emanazione del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante attuazione delle deleghe stesse.

Le deleghe della Legge n. 30 del 2003(c.d. "Riforma Biagi") riguardano:

- la modifica dei sistemi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e la riorganizzazione del mercato del lavoro;
- la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in particolare con riferimento all'apprendistato e al contratto di formazione lavoro, valorizzando il tirocinio come modalità efficace di esperienza di lavoro;
- la riforma della normativa del part-time, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche, quale tipologia contrattuale idonea a favorire in particolare l'incremento del tasso di occupazione per le donne, per i giovani e per i lavoratori con età superiore a 55 anni, rendendo più agevole e flessibile il ricorso a tale forma;
- l'introduzione e la razionalizzazione di particolari e specifiche tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio, a prestazioni ripartite in modo da garantire l'adattabilità delle imprese e dei lavoratori;
- la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro.

A queste deleghe ha dato attuazione il decreto n. 276/2003, emanato anche in conformità alle indicazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie, nell'ambito della strategia europea per l'occupazione ed alle intese con le parti sociali contenute nel Patto per l'Italia del luglio 2002.

Venendo alle disposizioni di carattere previdenziale, si segnala l'art. 25, in cui si prevede che il somministratore debba essere inquadrato, dal punto di vista contributivo, nel settore terziario, tranne nel caso in cui i lavoratori prestino la loro opera nel settore agricolo o nel lavoro domestico.

Nel caso di lavoro ripartito, i lavoratori coobbligati vengono, ai fini previdenziali ed assistenziali (come precisato dall'art. 45), equiparati ai lavoratori part-time.

Tuttavia, il calcolo dei contributi e delle prestazioni viene effettuato mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.